



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 11722 / 65.2016.11. del 27 MAG. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

**Oggetto:** Ricorso gerarchico Pagano Antonino avverso provvedimento della Motorizzazione Civile di Palermo di revisione della patente di guida - Quesito

Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità  
Dipartimento delle Infrastrutture, mobilità e trasporti  
Area 6 – Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile  
Palermo  
(Rif. Prot. 23784 dell'11.5.2016)

1. Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dello dello scrivente in ordine ad un'articolata fattispecie relativa alla definizione di un ricorso gerarchico proposto avverso un provvedimento di "revisione della patente di guida".

Si riferisce che l'atto impugnato è stato emesso dalla Motorizzazione Civile di Palermo a seguito della comunicazione dell'Anagrafe degli abilitati alla guida del Centro Elettronico della Polizia Stradale di Roma, che ha segnalato, con la trasmissione di apposito tabulato meccanografico relativo alla gestione del punteggio, l'esaurimento del credito di 20 punti.

In sede di istruttoria del ricorso è stato accertato che la notifica del provvedimento di revisione è avvenuta a distanza di oltre 4 anni dall'adozione dello stesso e che, *medio tempore*, il ricorrente aveva chiesto ed ottenuto il rinnovo della patente di guida da parte del Ministero dei Trasporti che, accertato l'esito positivo della visita medica effettuata presso le Autorità sanitarie competenti, ha inviato all'interessato una nuova patente di guida.

*"Considerato che l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Palermo non ha provveduto, fino al gennaio 2016 a verificare l'avvenuta notifica del provvedimento del 2011 e non ha provveduto ad emettere alcun provvedimento di sospensione della patente, consentendo al ricorrente, pur in regime di azzeramento dei punti, di rinnovare la patente di guida", viene chiesto parere in relazione ai seguenti quesiti:*

- *se "la mancata emissione, da parte della Motorizzazione Civile di Palermo, del provvedimento di sospensione a suo tempo determinato possa costituire vulnus atto a ledere l'efficacia della notifica avvenuta il 15 gennaio 2016":*

- se “il provvedimento di rinnovo della patente di guida possa privare di validità ed efficacia quello di revisione, emesso in data antecedente”.

2. In relazione alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene opportuno sottolineare che lo scrivente Ufficio, ai sensi del D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979, adempie istituzionalmente compiti di assistenza legale su specifici quesiti di diritto o interpretazioni normative e rappresentanza in giudizio nei confronti degli Organi di amministrazione attiva regionale, con esclusione di qualsivoglia controllo di legittimità sugli atti e provvedimenti dagli stessi adottati, o, come nel caso di specie, valutazioni di merito circa la “*bontà dell'azione amministrativa*”, la cui competenza rimane incardinata nell'ambito dei poteri di gestione che, com'è noto, la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ascrive ai singoli Dipartimenti regionali.

Per altro verso non può sottacersi come, nella eventuale (ed invero tutt'altro che remota) ipotesi di Ricorso Straordinario al Presidente della regione avverso i provvedimenti conseguenti alla definizione del ricorso gerarchico oggetto di consultazione, lo scrivente sarebbe tenuto a relazionare al C.G.A. ex art. 11 del D.P.R. 24.11.1971, n.1079 e, pertanto, qualunque ipotesi di consultazione che esprimesse un avviso “di merito” da parte di questo Ufficio, contravverrebbe ai principi di imparzialità e opportunità che ne sovrintendono l'attività.

Ciò premesso, ed al fine di consentire comunque a codesto Dipartimento ogni utile valutazione e determinazione finalizzata all'adozione degli atti di competenza, si segnalano alcune considerazioni di carattere generale sostenute dalla giurisprudenza amministrativa<sup>1</sup> formatasi su fattispecie analoghe a quella oggetto di esame.

L'art. 126-*bis* del Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), recante disposizioni in tema di “patente a punti”, prevede, tra l'altro:

*“1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.*

*1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.*

*2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni*

<sup>1</sup> Cfr. Consiglio di Stato Sez. IV, sentenza 5410/2011

decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione (...).

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento”.

Come si evince dalla lettura della disposizione ora riportata, il legislatore ha inteso ridefinire il contenuto del provvedimento autorizzatorio (patente di guida), confermandone la natura di titolo abilitante alla guida, *“ma non già entro i termini generali di efficacia previsti dalla legge e salvo eventuali provvedimenti sanzionatori sopravvenuti aventi per oggetto il provvedimento stesso”*.

Esso è ora un provvedimento il cui contenuto *autorizzatorio* è *ab origine* collegato al costante rispetto delle norme disciplinanti la circolazione stradale, di modo che una pluralità di violazioni (debitamente “pesate” dallo stesso legislatore), possono determinare la necessità di sottoporre del titolare di patente ad un nuovo esame di idoneità tecnica.

Il provvedimento autorizzatorio è, infatti, fin dall’origine accompagnato dalla titolarità di un “patrimonio” di punti, la cui presenza, anche non integrale, ne determina la persistenza di efficacia e la cui totale compromissione determina la necessità di nuova verifica tecnica dell’attitudine del soggetto alla guida.

La giurisprudenza ha già avuto modo di osservare che il provvedimento con il quale si dispone la revisione della patente, ex art. 126-bis, comma 6, è atto vincolato, che consegue al verificarsi del presupposto (perdita dei 20 punti) indicato dalla legge<sup>2</sup>.

*“Presupposto per l’adozione del provvedimento di revisione della patente ex art. 126-bis Codice della Strada è la commissione della violazione come risultante dalla definitività del suo accertamento, fatto illecito non più controvertibile (per essere stato definitivamente accertato come tale dal giudice o in via amministrativa, ovvero per intervenuta inoppugnabilità dell’atto).*

*La mancata adozione del provvedimento nei termini previsti non potrà in alcun modo riverberarsi in vizio di legittimità né del provvedimento sanzionatorio, né tantomeno del provvedimento di revisione della patente, determinando quale unico effetto lo spostamento del termine per la proposizione della eventuale impugnazione, costituendo, pertanto una mera irregolarità che non pregiudica in alcun modo gli interessi del privato”*.

Le superiori considerazioni potranno, pertanto, essere valutate non solo per l’esame e la definizione del ricorso gerarchico in argomento, ma altresì per l’eventuale adozione, anche in autotutela, di ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo al ripristino della legalità violata.

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

\*\*\*\*\*


Ai sensi dell’art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell’8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che

<sup>2</sup> Cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 novembre 2009 n. 2146: *“non vi è necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge 241/1990 in caso di provvedimento di revisione ex art. 126/bis del Codice della strada, attesa la natura vincolata di tale provvedimento”*.

codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi



Il dirigente avvocato  
Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE  
(Cons. Romeo Palma)

